



CITTA' DI ORIA

Provincia di Brindisi

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE

(Via Epitaffio - Tel. nr. 0831-846531- E-Mail: attivitaproduttive@comune.oria.br.it)

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA MORTUARIA

(Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 25 del 27.07.2004)

Il Responsabile
Istruttore Direttivo
(Ten. Emilio Dell'Aquila)



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 OGGETTO
- Art. 2 VIGILANZA E MANUTENZIONE
- Art. 3 VIGILANZA SANITARIA
- Art. 4 RESPONSABILITA'
- Art. 5 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO
- Art. 6 DEPOSITO D'OSSERVAZIONI ED OBITORIO

TITOLO II – SERVIZIO DEL CIMITERO

- Art. 7 ACCOGLIMENTO SALME AL CIMITERO
- Art. 8 NECROFOLO
- Art. 9 ORARIO D'APERTURA E CHIUSURA
- Art. 10 VISITE CIMITERIALI
- Art. 11 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NEI CIMITERI
- Art. 12 LAVORI MURARI
- Art. 13 DIVIETO D'ORMANETI INGOMBRANTI

TITOLO III – DENUNCIA DI MORTE E ACCERTAMENTI DECESSI

- Art. 14 DENUNCIA CAUSA DI MORTE
- Art. 15 REFERTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

TITOLO IV – PERIODO DI OSSERVAZIONE

- Art. 16 CHIUSURA FERETRO
- Art. 17 SORVEGLIANZA
- Art. 18 TARGHETTA DI RICONOSCIMENTO

TITOLO V – PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

- Art. 19 AUTORIZZAZIONE
- Art. 20 PRODOTTI ABORTIVI
- Art. 21 PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO
- Art. 22 PERMESSI

TITOLO VI – TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art. 23 NORME GENERALI PER IL TRASPORTO
- Art. 24 CARRI FUNEBRI
- Art. 25 DECRETO PER IL TRASPORTO
- Art. 26 SPESE PER IL TRASPORTO
- Art. 27 CORTEI FUNEBRI



TITOLO VII – STRUTTURE CIMITERIALI

- Art. 28 SEPOLTURE
- Art. 29 CAMPI D'INUMAZIONE
- Art. 30 INUMAZIONI
- Art. 31 CIPPO DELLE FOSSE
- Art. 32 TUMULAZIONI
- Art. 33 INTRODUZIONE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI IN LOCULI
- Art. 34 LAPIDI ED EPIGRAFI

TITOLO IX – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 35 ESUMAZIONI ORDINARIE
- Art. 36 AVVISI DI SCADENZA
- Art. 37 ESUMAZIONI STRAORDINARIE
- Art. 38 ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
- Art. 39 TARIFFE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
- Art. 40 OGGETTI DA RECUPERARE

TITOLO X – CONCESSIONI

- Art. 41 CONCESSIONI CIMITERIALI
- Art. 42 CONCESSIONI DI AREA
- Art. 43 CONCESSIONI DI MANUFATTI
- Art. 44 TRASMISSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA AGLI EREDI
- Art. 45 REIMPIEGO LOCULI OCCUPATI
- Art. 46 REIMPIEGO DI SEPOLTURE PRIVATE COMPLETAMENTE OCCUPATE
- Art. 47 CONCESSIONE DI COLOMBARI PER CASSETTE METALLICHE
- Art. 48 TUMULAZIONI IN LOCULI CONCESSI O SEPOLTURE PRIVATE ESISTENTI
- Art. 49 RINUNCIA ALLA CONTITOLARITA' DI LOCULI
- Art. 50 PRECEDENZA FRA AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA
- Art. 51 PERSONE ABILITATE A DISPORRE DEL CADAVERE
- Art. 52 CONCESSIONE DI CUI NON E' DOCUMENTABILE LA TITOLARITA'
- Art. 53 SEPOLTURE PRIVATE E LOCULI ABBANDONATI
- Art. 54 TUMULAZIONE PROVVISORIA
- Art. 55 OBBLIGO ALLA RETROCESSIONE DI LOCULI
- Art. 56 SANZIONI



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. - 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, i servizi relativi alla Polizia Mortuaria di competenza del Comune, in applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285; del titolo IX del D.P.R. del 3-11-2000 n.396 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile) e del titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n.1265.

ART. - 2

VIGILANZA E MANUTENZIONE

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia tramite:

- 1 – il responsabile del servizio d'Igiene dell'Azienda U.S.L. competente per territorio;
- 2 – il responsabile del Settore Assetto e Gestione del Territorio;
- 3 – il responsabile della Polizia Municipale
- 4 – il necroforo
- 5 - gli uffici comunali, ciascuno per la parte di propria competenza

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni alla presente normativa, con il regolamento di cui all'art.89 del D.Lgs. n.267/2000.

ART. - 3

VIGILANZA SANITARIA

Il responsabile del servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, vigila e controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità del servizio.

ART. - 4

RESPONSABILITA'

Il Comune adotta le misure idonee a prevenire le situazioni di pericolo a persone e cose all'interno del cimitero e non assume responsabilità per atti dannosi commessi da persone



estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto nel Tit. IX del Codice Civile, salvo che il fatto non sia penalmente rilevante.

ART. - 5

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO


Sono gratuiti tutti i servizi cimiteriali e funerari d'interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente dichiarati gratuiti dalla legge e specificati inoltre dal presente regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- 1 - visita necroscopica;
- 2 - il servizio d'osservazione dei cadaveri;
- 3 - il recupero e il relativo trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via per incidente o anche in luogo privato all'obitorio o al deposito d'osservazione e i trasporti in ambito comunale quando non siano richiesti servizi o trattamenti speciali;
- 4 - l'uso delle celle frigorifere comunali, se esistenti, salvo quanto diversamente prescritto dal presente regolamento;
- 5 - inumazioni;
- 6 - tumulazioni;
- 7 - esumazioni ordinarie e quelle eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- 8 - estumulazioni ordinarie, estumulazioni eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria e quelle conseguenti a tumulazioni provvisoria per indisponibilità di loculi al momento del decesso;
- 9 - la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- 10 - le deposizione delle ossa in ossario comune;
- 11 - il feretro per le salme di persone i cui familiari non sono in grado di sostenere la spesa o quando non vi sono persone od enti ed istituzioni che se ne fanno carico. Lo stato d'indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile del Settore dei Servizi Sociali, in base alle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. La dichiarazione è trasmessa al Servizio Trasporti e Onoranze Funebri per gli atti di competenza o, nelle more di istituzione di tale Servizio, al Responsabile dell'Ufficio delle Attività Produttive

Sono sottoposte al pagamento della tariffa stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale le esumazioni ed estumulazioni straordinarie per richiesta dei familiari, fuori dei casi di cui al precedente punto 8), nonché altre prestazioni a richiesta.

Le tariffe per le "cremazioni" sono fissate dal Comune sede dell'impianto di cremazione, nei limiti e con le modalità fissate dal Decreto del Ministero dell'Interno dell'01.07.2002, pubblicato sulla G.U. n. 189 del 13.08.2002 - Serie Generale, emanato a seguito della Legge 30.03.2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".



ART. – 6

DEPOSITO D'OSSERVAZIONI ED OBITORIO

Il Comune di Oria, non avendo nel proprio cimitero strutture e locali idonei al deposito d'osservazione né obitorio, individua tali locali presso l'Ospedale di Francavilla Fontana della ASL-BR/1.

TITOLO II – SERVIZIO DEL CIMITERO

ART. – 7

ACCOGLIMENTO SALME NEL CIMITERO

Nel cimitero comunale sono accolte:

- 1_ le salme delle persone decedute sul territorio comunale qualunque ne fossero in vita la residenza;
- 2 – le salme delle persone decedute fuori Comune, ma che vi avevano in vita la residenza o che sono stati iscritti durante la loro vita nell'anagrafe della popolazione residente;
- 3 – le salme delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori del medesimo, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nei cimiteri;
- 4 – ascendenti e discendenti di I grado dei residenti;
- 5 – i nati morti ed i prodotti del concepimento come da successivo art.20;
- 6 – i resti mortali delle persone sopra riportate;
- 7 – le salme delle persone che a causa dell'inserimento in struttura residenziale protetta, ubicata nel territorio comunale, vi abbiano assunto la residenza;
- 8 – le salme di persone non residenti in vita nel Comune, ma facenti parte in vita di una comunità parrocchiale del Comune;

Le deroghe ai precedenti commi potranno essere disposte solamente con specifica e motivata ordinanza sindacale.


ART. – 8

NECROFORO

Il Necroforo, o chi ne fa le veci quando questi è assente o impedito, è responsabile della cura del cimitero nonché dei servizi che vi si svolgono.

Per ogni salma ricevuta, ritira e conserva le autorizzazioni, rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile, al seppellimento ed al trasporto, che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro.

Provvede alle operazioni d'inumazione e/o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo d'osservazione del cadavere e che la cassa corrisponda ai requisiti di legge a seconda che si tratti d'inumazione o tumulazione e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali impartite in merito dalle Autorità competenti.



Iscrive nell'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dal regolamento di cui al D.P.R. 285/90, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazioni di salme o di resti mortali.

Tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Uno dei due esemplari, ad ogni fine anno, deve essere consegnato all'archivio comunale, rimanendo l'altra copia presso il servizio di custodia.

Cura l'apposizione dei cippi regolamentari distintivi delle fosse di inumazione.

Effettua le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni delle salme, la riduzione dei resti mortali, nel rispetto delle prescrizioni del capo XVII del D.P.R. 285/90.

Durante le suddette operazioni, indossa i capi di vestiario avuti in dotazione dell'Amministrazione Comunale e provvede, ad un'accurata pulizia dei siti.

Controlla che ogni intervento sulle salme o tombe sia debitamente autorizzato e sia effettuata dai concessionari la manutenzione delle tombe private.

Regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti.

Durante l'orario d'apertura al pubblico, sorveglia a che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento.

In qualità del responsabile del buon andamento del cimitero, è tenuto a prendere tutte le iniziative ascrivibili alla sua competenza necessarie per l'esecuzione del presente regolamento ed a riferire, diversamente, al responsabile del servizio.

Garantisce la pulizia dei locali del cimitero, dei loggiati, dei campi d'inumazione e dei rispettivi vialetti. Mantiene curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente l'erba.

Provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio.

Svolge inoltre tutte quelle incombenze che gli sono richieste dell'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento dei cimiteri.

ART. - 9

ORARIO D'APERTURA E CHIUSURA

L'orario del cimitero comunale, è stabilito con atto del Responsabile del settore assetto e gestione del territorio ed affisso all'ingresso del cimitero.

La visita del cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di Polizia Municipale da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART. - 10

VISITE CIMITERIALI

Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e in ogni modo in contrasto con l'austerità del luogo.

E' vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare aiuole, prati, siepi od alberi, disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Non è consentito l'accesso nei cimiteri a persone con cani o altri animali, né a fanciulli d'età inferiore ad anni 8, se non accompagnati da adulti.



ART. – 11

CIRCOLAZIONE DI VEICOLI NEL CIMITERO

Non è ammessa la circolazione dei veicoli all'interno del cimitero, con esclusione dei mezzi di trasporto funebre nell'esercizio d'attività.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale ha facoltà di concedere di visitare tombe servendosi d'automobili in via eccezionale quando si trovi alla presenza di persone impediti nei movimenti

E' ammessa la circolazione degli automezzi di servizio.

Per il trasporto d'eventuali materiali necessari, l'ingresso dei veicoli sarà consentito a condizioni che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del mezzo siano compatibili con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero.

ART. – 12

LAVORI MURARI

Gli esecutori dei lavori privati (tombe di famiglia, sarcofago ...) all'interno del cimitero devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

1 – richiedere ed ottenere la relativa autorizzazione;

2 – i materiali di scavo o rifiuti devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dal necroforo o dall'ufficio tecnico comunale;

3 – al termine dei lavori il suolo, temporaneamente occupato, deve essere perfettamente ripristinato;

4 – le lapidi e i monumenti funebri, non possono essere lavorati nei cimiteri, ma dovranno esservi introdotti già finiti e pronti per il montaggio;

gli esecutori di lavori privati sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà comunale o di terzi.

ART. – 13


DIVIETO DI ORNAMENTI INGOMBRANTI

Non è consentito deporre piante od altri ornamenti ingombranti esternamente alla lapide dei loculi od ossari, sui marciapiedi, corsie o corridoi d'accesso.

E' ammessa la posizione di vasi portafiori o piante nei corridoi e negli altri ambiti comuni limitatamente al periodo intercorrente tra il 25 ottobre ed il 10 novembre d'ogni anno; è altresì consentita la posizione di vasi portafiori o piante davanti a loculi ed ossari fino ad avvenuto montaggio della lapide.

Le corone e gli altri ornamenti al seguito del feretro, in occasione dei funerali dovranno essere collocati negli spazi indicati dal personale addetto.

Il divieto soprarichiamato si estende ai campi di inumazione. Nei campi di inumazione è consentita la posizione di piante sempreverdi di piccole dimensioni, che saranno rimosse in caso di crescita che possa arrecare intralcio al passaggio o al regolare svolgimento dei servizi cimiteriali.



TITOLO III

DENUNCIA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTI DECESSI

ART. - 14

DENUNCIA CAUSA MORTE

Il medico curante ha l'obbligo di denunciare al più presto, e non oltre le 24 ore, all'autorità sanitaria competente la malattia ritenuta causa di morte, compilando apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità.

In caso di morte, senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte presunta è resa dal medico necroforo nominato dall'Azienda U.S.L.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni legislative previste, ed in tal caso il dirigente di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione, secondo quanto disposto dal D.P.R. 230/95.

L'obbligo di denuncia di cui al I comma esiste anche a carico dei medici incaricati di eseguire autopsie, sia per richiesta dell'autorità giudiziaria, sia per riscontro diagnostico osservando quanto prescritto agli art.39 e 45 del D.P.R. 285/90.

Le funzioni di medico necroforo sono esercitate da un medico nominato dall'A.S.L. competente.

Il medico necroforo, nei casi di morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenere le salme per il prescritto periodo di osservazione, propone al Sindaco il loro trasferimento al deposito di osservazione.

ART. - 15

REFERTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in seguito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da cause delittuose o in ogni modo non dovute a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale; in tali casi il rilascio del nulla-osta per il seppellimento spetta all'Autorità giudiziaria.

Pari obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria spetta anche al Sindaco che rilevi elementi delittuosi dai documenti in suo possesso.

Nel caso di rinvenimento di parte di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne comunica subito all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda U.S.L. competente per territorio.

Salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'azienda U.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati dagli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.



TITOLO IV – PERIODO DI OSSERVAZIONE

ART. – 16

CHIUSURA FERETRO

Nessuna salma può essere chiusa nella cassa, né essere sottoposta ad autopsia od a trattamenti conservativi, sottoposta a conservazione in cella frigorifera, né inumata, tumulata o cremata, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. n.285/90.

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del dirigente del servizio di igiene pubblica dall'ASL o personale incaricato o convenzionato, sia nel caso di salme trasportate all'interno del territorio comunale sia per le salme destinate fuori comune.

ART. – 17

SORVEGLIANZA

Durante il periodo d'osservazione, al cadavere deve essere assicurata la sorveglianza.

Nello stesso periodo, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, il corpo deve essere posto in condizioni tali che le stesse non siano ostacolate.

ART. – 18

TARGHETTA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno superiore d'ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte .

Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra targhetta di materiale resistente (refrattari per i feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativa alla sepoltura nel cimitero, è collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o all'inumazione e ciò per agevolare le operazioni di riconoscimento.



TITOLO V – PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

ART. – 19

AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nei cimiteri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria anche per il seppellimento di pezzi di cadavere o d'ossa umane rinvenute, previo nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. – 20

PRODOTTI ABORTIVI

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunto periodo di gestione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di vita intrauterina e di seppellimento, sono rilasciate dall'Azienda U.S.L. competente per territorio.

ART. – 21

PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO

Oltre che i nati morti ed i prodotti abortivi di cui all'art.7 del D.P.R. n.285/90, per richiesta dei genitori, nei cimiteri possono essere raccolti, con le stesse procedure, anche prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi di cui sopra gli aventi causa sono tenuti a presentare, entro 24 ore dal momento dall'evento, domanda di seppellimento all'Azienda U.S.L. competente per territorio, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. – 22

DOCUMENTI

I permessi di cui ai precedenti articoli dovranno essere consegnati dall'incaricato al trasporto al necroforo e da questi conservati.

CAPITOLO VI - TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. – 23

NORME GENERALI PER IL TRASPORTO



Nel territorio del Comune di Oria il servizio di trasporti funebri non è soggetto di diritto di privativa.

A norma del 2° comma dell'art.19 D.P.R. 285/90 il Comune consente a terzi, imprese private di pompe funebri, di eseguire trasporti.

ART. – 24

CARRI FUNEBRI

Il trasporto dei cadaveri effettuato in appositi carri chiusi, con l'osservanza delle norme e disposizioni generali di cui all'art. 16 e segg. del D.P.R. 285/90 e delle altre disposizioni specifiche.

ART. – 25

DECRETO PER IL TRASPORTO

Il trasporto di una salma, o di parti di cadavere, o di resti mortali o di ossa umane, fuori del Comune è sempre autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile, tale autorizzazione deve essere consegnata al necroforo.

Qualora il trasporto interessi altri Comuni, il provvedimento di cui trattasi dovrà essere trasmesso a tutti i Sindaci interessati.

ART. – 26

SPESE PER IL TRASPORTO

Il trasporto delle salme è effettuato dall'impresa di pompe funebri scelta dai familiari del defunto e le relative spese sono a loro carico.

Nei casi in cui non si siano parenti o persone, enti ed istituzioni che se ne fanno carico, le suddette spese sono a carico del Comune che a tale scopo potrà stipulare apposita convenzione con una ditta specializzata.

ART. – 27

CORTEI FUNEBRI

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Gli orari per le tumulazioni e le inumazioni sono fissati con provvedimento del Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito d'osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.



Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti d'assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.

In ogni caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

TITOLO VII – STRUTTURE CIMITERIALI

ART. – 28

SEPOLTURE

Nel cimitero comunale esistono i seguenti tipi di sepoltura:

Inumazione, con durata non inferiore ai 10 anni decorrenti dal giorno di seppellimento;

Tumulazione, mediante la concessione del diritto d'uso a tempo determinato, di:

1. loculi per tumulazioni individuali;
2. cellette ossarie per tumulazione di ossa, resti mortali o ceneri individuali o collettive;
3. aree per la costruzione di tombe di famiglia;
4. tombe di famiglia.

TITOLO VIII – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. – 29

CAMPO DI INUMAZIONE

Il campo destinato alla sepoltura per inumazione, deve essere ubicato in un suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.


Il campo d'inumazione è diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve avvenire cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, senza soluzione di continuità.

La sola eccezione a tale criterio è costituita dalle salme non ancora mineralizzate dopo il periodo di rotazione decennale, le quali restano nella medesima fossa per un altro periodo ai sensi dell'art.82, comma 2° D.P.R. 285/90.

ART. – 30

INUMAZIONI

L'inumazione è consentita esclusivamente alle salme di cui al comma 1 lettere 1 – 2 – 7 – 8 del precedente art.7.



ART. – 31

CIPPO DELLE FOSSE

Ogni fossa del campo d'inumazione deve essere contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alle azioni disgregatrici degli agenti atmosferici e portare un numero progressivo. Sul cippo, a cura del Comune, sarà applicata una targhetta di materiale inalterabile come sopra specificato, con l'indicazione del nome, cognome e data di nascita e di morte del defunto.

Sulle sepolture dei campi d'inumazione, in sostituzione del cippo fornito dal Comune, è consentita ai familiari, a proprie spese, l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi ed altri manufatti recanti le generalità del defunto, che non dovranno mai:

- 1 uscire dalle dimensioni della fossa ed essere perfettamente alienati, ed avere un'altezza massima di mt. 1,20 dal piano di campagna;
- 2 coprire un'estensione superiore ai 2/3 della medesima.

La loro manutenzione e la conservazione in stato di decoro fanno carico interamente ai concessionari.

In caso d'incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvederà alla rimozione dei manufatti se pericolanti ovvero alla manutenzione diretta fino al termine del periodo decennale previsto, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, riservandosi rivalsa nei confronti dei familiari stessi qualora fossero reclamati i resti mortali per indirizzarli a sepoltura privata.

ART. – 32

TUMULAZIONI

Le salme, parti di cadavere, i resti mortali, o urne cinerarie, possono essere tumulate in:

1. Loculi per sepolture individuali;
2. In sepolture costituite da tombe individuali o per famiglie.

ART. – 33

INTRODUZIONE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI IN LOCULI

E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali in loculi occupati da feretri per consentire l'avvicinarsi di resti mortali a salme do congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

Fino alla costruzione di particolare colombari per il ricevimento di resti mortali è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche referti e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

L'introduzione delle predette cassette metalliche è consentita, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio d'apposita autorizzazione.



ART. – 34

LAPIDI E EPIGRAFI

E' consentita ai privati apporre lapide ed epigrafi sulla chiusura dei loculi.

Qualora, entro sei mesi dalla tumulazione, non vi provvedano i privati, il Responsabile competente disporrà l'apposizione sulla chiusura del loculo di una targa marmorea con il nome, e il cognome e la data di nascita e di morte del defunto e la spesa sarà posta a carico del concessionario o dei suoi familiari.

TITOLO IX – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. – 35

ESUMAZIONI ORDINARIE

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Settore Assetto e Gestione del Territorio con determinazione del Responsabile.

Nei cimiteri il turno ordinario d'esumazione é di 10 (dieci) anni conformemente a quanto fissato dall'art. 82 del D.P.R. n.285/90. Alle inumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura, dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con la determinazione di cui al precedente comma.

Le esumazioni ordinarie posso essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno.

Spetta al necroforo, incaricato dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, stabilire al momento dell'esumazione, se un cadavere è o non è mineralizzato.

Le ossa raccolte durante le esumazioni saranno depositate nell'ossario comune, salvo che i familiari richiedano il collocamento in sepoltura privata.

ART. – 36

AVVISI SCADENZA

Il Comune non è tenuto a dare singoli avvisi alle famiglie interessate alla data di scadenza della sepoltura.

Ogni anno, entro il Settembre, il responsabile dei servizi cimiteriali provvederà per la stesura d'elenchi in cui saranno indicate le salme per le quali è possibile procedere all'esumazione ordinaria nell'anno successivo. Tali elenchi saranno esposti all'albo cimiteriale del cimitero urbano in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno di riferimento.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente, sarà predisposto lo scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

L'inizio delle operazioni massive d'esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.



ART. - 37

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le esumazioni straordinarie delle salme possono essere effettuate prima del termine ordinario di scadenza su ordine dell'Autorità Giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia o a richiesta dei familiari e su autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio servizi Demografici, per trasferimento in altra sepoltura nello stesso o altro cimitero oppure per cremazione e, in ogni modo, entro 6(sei) mesi o dopo 7 (sette) anni dalla data di sepoltura.

Le esumazioni straordinarie non potranno essere eseguite, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.

Quando trattasi di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria potrà essere eseguita solo quando saranno trascorsi 7 (sette) anni dalla data di sepoltura.

Le esumazioni straordinarie di cui sopra saranno eseguire alla presenza del Dirigente del servizio d'igiene pubblica o di personale tecnico da lui delegato.

ART. - 38

ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Sono ordinarie le estumulazioni:

- 1 - eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato;
- 2 - per richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni, se trattasi di concessioni perpetue o novantanovennali.

Sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima dei predetti termini: per richiesta dei familiari e quelle effettuate per ordine dell'Autorità Giudiziaria.


Le estumulazioni ordinarie sono regolate con determinazione del Responsabile del Settore Assetto e Gestione del Territorio, mentre quelle sono autorizzate in conformità al precedente art.37.

Qualora al momento dell'estumulazione risultasse che il cadavere non fosse completamente mineralizzato, in mancanza di disposizione diversa nella domanda d'estumulazione, esso sarà inumato, previa debita apertura della cassa metallica per il periodo stabilito dal Sindaco con ordinanza di cui al comma 1°.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda d'estumulazione, il Responsabile dell'Ufficio cimiteriale può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano di legno e rifasciatura con apposito cassone d'avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta d'estumulazione se non siano decorsi almeno 2 (due) anni dalla precedente.

E' fatto salvo al responsabile del Settore Assetto e Gestione del Territorio il potere d'ordinare d'ufficio in ogni tempo, su parere del Responsabile dei Servizi Igiene e Sanità pubblica o suo delegato, l'estumulazione di salme per motivi di sanità e d'igiene. In questo caso sarà preventivamente notificata agli interessati una diffida a provvedere, entro il termine di 24 ore dalla ricezione della stessa, alla rimozione delle cause; decorso il termine suddetto senza che si sia ottemperato, si provvederà all'immediata inumazione del feretro.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali
I secondo la programmazione dei servizi.



I resti mortali individuati secondo quanto previsto dal successivo art.39, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in occasione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

L'estumulazione straordinaria di ceneri o resti mortali, previa domanda degli aventi diritto, è autorizzata dal responsabile dell'Ufficio Cimiteriale.

ART. – 39

TUMULAZIONE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Esumazioni ordinarie sono eseguire gratuitamente.

Nel caso sia richiesta la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata sono invece soggette al pagamento della tariffa stabilita con provvedimento.

Le estumulazioni ordinarie al termine del periodo di concessione sono gratuite.

Fatto salvo quanto stabilito al precedente art.5 le altre estumulazioni ordinarie e straordinarie e le esumazioni straordinarie sono soggette al pagamento di quanto stabilito in tariffa.

ART. – 40

OGGETTI DA RECUPERARE

Durante le operazioni d'esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, indumenti od oggetti, ad eccezione dall'Autorità Giudiziaria.

I familiari possono ritirare oggetti preziosi o ricordi solo dopo essere stati catalogati e registrati; della consegna è redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al familiare e l'altro con conservato tra gli atti del servizio cimiteriale.

All'atto delle esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie le opere ed i materiali non ritirati dagli aventi causa, entro il termine assegnato, passano di disponibilità del Comune.

TITOLO X – CONCESSIONI

ART. – 41

CONCESSIONI CIMITERIALI

La concessione cimiteriale, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune ai sensi di quanto disposto dall'art. 953 del C.C.

La concessione d'area e loculi deve risultare da apposito atto scritto, redatto nelle forme di legge, a spese del concessionario.



ART. – 42

CONCESSIONI DI AREA

Le aree cimiteriali possono essere concesse ai privati ed ad enti, secondo le disponibilità del cimitero e subordinatamente alla previsione del piano regolatore cimiteriale, esclusivamente per la costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglia e collettività. Può essere concessa anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto, se richiesto, la divisione dei posti loculi.

La concessione d'area ha durata di 99 (novantanove) anni, rinnovabili.

Il corrispettivo per la concessione di detta area è determinato dalla Giunta Comunale.

Allo stesso concessionario saranno accolti gli oneri della manutenzione e conservazione in solido e decoroso stato dei manufatti.

I concessionari d'aree per sepolture private dovranno iniziare i lavori di costruzione delle sepolture entro un anno e completati entro tre anni dal rilascio della concessione d'area.

Trascorso infruttuosamente tale termine la concessione decade; in tal caso sarà rimborsata una somma pari all'80 % del corrispettivo pagato.

E' consentita la restituzione dell'area concessa e comunque prima dell'inizio dei lavori nei termini prescritti nell'atto concessorio, dietro rimborso di una somma pari al 90% del corrispettivo pagato.

Scaduto il termine stabilito nel 2° comma l'area tornerà nella piena disponibilità del comune ed il materiale e i segni funebri saranno restituiti ai concessionari.

Non è consentita la concessione di tombe o cappelle tra privati. I concessionari possono rinunciare prima della scadenza, senza alcun rimborso.

ART. – 43

CONCESSIONI DI MANUFATTI

La concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune riguarda:

- 1 – Sepolture individuali (loculi, colombari, nicchie per urne cinerarie);
- 2 – Sepolture per famiglie e collettività (edicole o tombe di famiglia).

La concessione sono rilasciate a tempo determinato per 50 (cinquanta) anni, salvo rinnovo, decorrenti dalla stipulazione del contratto, dietro versamento del corrispettivo determinato dalla Giunta Comunale.

Alla sua scadenza, che può essere automaticamente prolungata per il raggiungimento del periodo dell'anno nel quale sono consentite le operazioni d'estumulazione, previa affissione d'avviso pubblico e notifica ai familiari, se reperibili, il custode estumulerà il feretro e lo inumerà in una fossa disponibile dei campi comuni, qualora non accada l'ipotesi prevista nel successivo art. 45.



ART. – 44

TRASMISSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA AGLI EREDI

Alla morte del concessionario, il diritto di disporre dei loculi e delle sepolture private a concessione perpetua o novantanovenale passa all'erede.

Qualora siano più di uno, entro sei mesi dalla morte del concessionario dovranno comunicare all'ufficio competente, il nominativo della persona che eserciterà i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, cui il Comune si rivolgerà per ogni necessità.

In caso di mancanza di nominativo il Comune provvederà d'ufficio partendo dal più anziano d'età.

ART. – 45

REIMPIEGO LOCULI OCCUPATI

A domanda degli eredi del concessionario, è consentito il riutilizzo del loculo a concessione perpetua o concesso per un periodo superiore a 50 anni, previa estumulazione del feretro tumulato da almeno 40 anni.

Il riutilizzo è soggetto al pagamento di un corrispettivo stabilito in tariffa.

ART. – 46

REIMPIEGO DI SEPOLTURE PRIVATE COMPLETAMENTE OCCUPATE

A domanda degli eredi del concessionario, da inoltrarsi all'ufficio competente, può essere consentito il riutilizzo della tomba di famiglia a concessione perpetua o concessa per un periodo superiore a 50 anni, la cui capienza sia esaurita, previa estumulazione dei feretri tumulati da almeno 40 anni.

Il riutilizzo di ogni nicchia, che nel caso di concessione a tempo determinato s'intende limitato alla scadenza della concessione stessa, salvo rinnovo, è soggetta al pagamento di un corrispettivo pari al 10% del valore medio di un loculo di nuova costruzione.

Il feretro estumulato sarà soggetto al trattamento di cui all'art. 86 del D.P.R. n.285/1990 salvo quanto previsto dall'art.38 del presente regolamento..

Il corpo mineralizzato, dopo essere stato raccolto nella prescritta cassetta metallica potrà essere collocata senza alcun ulteriore spesa nella sepoltura privata da cui fu tolto.

ART. – 47

CONCESSIONI DI COLOMBARI PER CASSETTE METALLICHE

I colombari per ospitare le ossa risultanti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, saranno concessi per la durata di 20 (venti) anni, rinnovabili.

Trascorso tali periodo, le ossa saranno accolte nell'ossario comune previa comunicazione ai parenti, se esistenti, o traslate in altro sepolcro.



ART. - 48

TUMULAZIONE IN LOCULI CONCESSI O SEPOLTURE PRIVATE ESISTENTI

Qualora il concessionario non abbia dichiarato espressamente nell'atto della concessione quali membri della famiglia debbano essere tumulati in loculi o in sepolture private vi verranno sepolti i parenti dello stesso in linea retta ed i relativi coniugi, in ordine di decesso, fino al completamento del sepolcro.

Il concessionario o i suoi eredi possono chiedere in deroga al comma precedente, la tumulazione di parenti in linea collaterale e d'affini in linea retta e collaterale.

In via eccezionale, per richiesta del concessionario o dei suoi eredi, può essere autorizzata la tumulazione, in loculi o in sepolture private, di persone non parenti né affini, che in vita abbiano coabitato a lungo col richiedente e legate da vincoli d'affetto e d'amicizia.

In tutti i casi previsti nel presente articolo il periodo di tumulazione non può essere inferiore a 40 anni. Nel caso di concessione a tempo determinato il periodo di tumulazione durerà alla scadenza della concessione.

Qualora su un'area sia stata costruita, dal concessionario, una sepoltura privata con il concorso di terzi, è consentita la regolarizzazione della situazione di fatto, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, previa richiesta congiunta di tutte e parti interessate da cui risultino i concorrenti nella spesa, gli attuali richiedenti il diritto di uso della tomba, ripartizione dei posti - salma compresi nella medesima e la dichiarazione che la richiesta non è soggetto di lucro.

A dimostrazione di quest'ultima circostanza, è ammessa la produzione di prove documentali e testimoniali.

L'ufficio competente sulla scorta degli atti e documenti previsti nei precedenti due commi, redigerà una dichiarazione attestante gli aventi diritto all'uso della tomba.

Qualora sia provato che la richiesta regolarizzazione di cui al comma precedente, abbia comportato il pagamento di compensi, la concessione sarà revocata.

ART. - 49

RINUNCIA CONTITOLARITA' DI LOCULO

I contitolari della concessione di loculi possono, qualora non abbiano più interesse a continuare i rapporti in atto, rinunciare gratuitamente alla concessione con dichiarazione motivata indirizzata all'ufficio competente.

L'ufficio competente, se i restanti contitolari lo richiedano, concede loro i loculi rinunciati verso un corrispettivo pari al 20% del valore di un loculo nuovo in posizione corrispondente.

Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi motivo rientra nella piena disponibilità del Comune.



ART. – 50

PRECEDENZA FRA AVENTI DIRITTI ALLA SEPOLTURA

Quando gli aventi diritto alla sepoltura in un sepolcro sono più di uno, la precedenza è data per morte.

In caso di commorienza la precedenza è data al più anziano di età.

ART. – 51

PERSONE ABILITATE A DISPORRE DEL CADAVERE

Del cadavere di una persona, quando non vi siano disposizioni particolari espresse in vita dal defunto, dispongono in ordine le seguenti persone, legate da più stretto vincolo di parentela: coniuge, figli, genitori, fratelli, affini.

ART. – 52

CONCESSIONI DI CUI NON E' DOCUMENTEBILE LA TITOLARITA'

Qualora a causa d'eventi bellici o per il lungo tempo trascorso non siano reperibili gli atti di concessione, su istanza di coloro che vantano il diritto d'uso, sarà individuata la titolarità della concessione, attraverso prove documentali e sarà redatta, a cura dell'ufficio competente, una dichiarazione da cui risulti la circostanza del diritto d'uso.


Detta dichiarazione sostituirà, a tutti gli effetti, l'atto di concessione.

ART. – 53

SEPOLTURE PRIVATE E LOCULI ABBANDONATI

Le sepolture private ed i loculi di cui non sia possibile individuare il concessionario o gli aventi diritto o persone comunque tenute alla loro cura, rientrano nella disponibilità del Comune il quale ne avrà cura, riordinandoli nel rispetto di coloro che vi furono sepolti, fino a compimento dei 50 anni dell'ultima sepoltura.

Trascorso tale periodo, l'ufficio competente, dispone le estumulazioni delle salme, la collocazione dei resti in apposita urna da conservare nell'ossario con l'indicazione della loro provenienza, la riconcessione dei loculi.



ART. - 54

TUMULAZIONE PROVVISORIA

E' consentito il prestito gratuito di loculi fra privati in caso d'indisponibilità di loculi da concedere.

In tal caso sono autorizzate tumulazioni provvisorie in loculi messi a disposizione da privati concessionari alle seguenti condizioni:

- a) contestuale obbligatoria prenotazione per la concessione di un loculo di nuova costruzione previo versamento di un anticipo, a titolo di cauzione non fruttifera, secondo la tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale. Il saldo del corrispettivo della concessione e le spese contrattuali saranno effettuate al momento della stipulazione del contratto di concessione del loculo individuato all'ultimazione di nuovi loculi.
- b) Le salme provvisoriamente tumulate in loculi prestati dovranno essere trasferite per la sepoltura definitiva non appena completata la costruzione di nuovi loculi.
- c) In caso d'inadempienza del richiedente, a quanto stabilito al punto b), il Comune vi provvederà individuando la soluzione più idonea e con incameramento della cauzione, fatto salvo ed impregiudicato il recupero delle maggiori spese.

ART. - 55

OBBLIGO ALLA RETROCESSIONE DI LOCULI

Si fa obbligo ai concessionari o aventi causa fuori dei casi di cui all'art.45 e 46, di retrocedere al Comune i loculi, che si rendessero liberi in seguito a traslazione delle salme o dei resti mortali in tombe di famiglia, oppure in seguito al trasferimento delle salme stesse in altri comuni.

Per le retrocessioni, il Comune corrisponderà l'indennizzo determinato con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

ART. - 56

SANZIONI

La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, non sanzionata da altre disposizioni di legge speciali, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore ad Euro 25,00 né superiore ad Euro 500,00 ai sensi della Legge n.689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per una violazioni del presente regolamento commessa dalle imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste nel precedente comma, il responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, previo contraddittorio con l'impresa interessata, potrà sospenderle l'autorizzazione all'ingresso nei cimiteri per un periodo di tempo variabile da 5 giorni a due mesi, secondo la gravità della violazione.

